



CITTA' DI GUARDIAGRELE
PROVINCIA DI CHIETI

**REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL
DLGS. N. 50/2016 E S.M.I."**

[Handwritten signatures and initials]

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2 – Soggetti interessati	pag. 3
Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi	pag. 3
Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta	pag. 4
Art. 5 – Compatibilità e limiti di impiego	pag. 4
Art. 6 Formazione professionale e strumentale.....	pag. 5
Art. 7 –Costituzione del fondo.....	pag. 5
Art. 8 – Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo	pag. 6
Art. 9 – Criteri di riparto del fondo.....	pag. 6
Art. 10 – Centrali di committenza	pag. 7
Art. 11 – Erogazione delle somme	pag. 8
Art. 12 – Decurtazione dell’incentivo al personale interessato.....	pag. 8
Art. 13 – Liquidazione dell’incentivo	pag. 9
Art. 14 – Collegio di raffreddamento dei conflitti	pag. 9
Art. 15 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie	Pag.10

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2
(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Ente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse dell'Ente stesso.
2. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a. il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b. i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma dei provvedimenti), forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Articolo 3
(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti ;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - g) direzione dell'esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non

sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro, tra cui il RUP, sono individuati dal Responsabile del Settore nel quale l'intervento è incardinato e costituiranno il gruppo di lavoro per l'intervento medesimo. Il Responsabile Unico del Procedimento può coincidere con il Responsabile di Settore.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, il relativo cronoprogramma e l'aliquota percentuale dell'incentivo a ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro per conoscere, a consuntivo, i compensi spettanti;
4. Il Responsabile del procedimento (RUP) provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
5. Il Responsabile del procedimento (RUP) che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli.
6. Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'amministrazione. Il RUP nello svolgimento di tutte le attività assegnate dovrà, altresì, attenersi al rispetto delle linee guida n. 3 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 1096 del 26-10-2016.

Articolo 5

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo

titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente l'Ente provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

Articolo 6

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento l'Ente:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

Articolo 7

(Costituzione del fondo)

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione;
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 9, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata



procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00: – per la parte fino a euro 500.000,00 – per la parte oltre euro 500.000,00	2% 1,5%

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
9. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Art. 8


(Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo)

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori e gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 10.000,00, IVA esclusa, se vengono disposti con affidamento diretto, anche se effettuati facendo ricorso al MEPA
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17 dello stesso.

Articolo 9

(Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche (80% dell'importo di cui alle tabelle A e B del precedente art. 7), sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:



- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata secondo le percentuali di seguito specificate:

LAVORI/OPERE

Prestazione		A) Percentuale su incentivo	Riparto Su A)
1)	RUP (attività proprie)	80%	
	In caso di collaboratore (supporto al RUP eventualmente da suddividere in caso di più collaboratori e/o per fasi a giudizio del Responsabile in relazione alla complessità del servizio e delle varie fasi)		33 %
	Fase 1) di programmazione della spesa per investimenti per il programma OOPP		2 %
	Fase 2) - "progettazione - affidamento" (Compiti Rup da Guida ANAC)		15 %
	Fase 3)- Verifica preventiva della progettazione e validazione progetti esecutivi (art. 26 del Codice e comma 9: <i>"In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione).</i>		10%
	Fase 4) Verifica preventiva degli atti di gara e di controllo delle relative procedure per affidamento (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione uffici differenti (es. CUC) .		25%
	Fase 5) di esecuzione (aggiudicazione definitiva – collaudo)		15 %
	Note: L e % di riparto sul totale del RUP , se esternalizzate(es. supporto al RUP - verifiche- validazione progetti) o svolte da uffici differenti (es. CUC), sono detratte dalla % RUP . In mancanza di collaboratori (supporto al RUP) la percentuale di riparto rientra nelle attività proprie del RUP.		
2)	Direzione lavori (da ripartire fra direttore lavori e direttore operativo)	8 %	DL 70% DO 30%
3)	Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione	6 %	
4)	Collaudo statico	6%	
	Totale	100%	

SERVIZI/FORNITURE

Prestazione		A) Percentuale su incentivo	B) Riparto Su A)
1)	RUP (attività proprie)	70 %	
	In caso di collaboratore (supporto al RUP) eventualmente da suddividere in caso di più collaboratori o per fasi a giudizio del Responsabile in relazione alla complessità del servizio e delle varie fasi)		30 %
	Fase 1) Programmazione della spesa per investimenti		2 %
	Fase 2) progettazione – affidamento		20%
	Fase 3) Verifica preventiva degli atti di gara e di controllo delle relative procedure di affidamento (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione uffici differenti (es. CUC)		30 %
	Fase 4) esecuzione (aggiudicazione definitiva – fine servizio)		18 %
	Note: L e % di riparto sul totale del RUP , se esternalizzate(es. supporto al RUP) o svolte da uffici differenti (es. CUC), sono detratte dalla % RUP . In mancanza di collaboratori (supporto al RUP) , la percentuale di riparto rientra nelle attività proprie del RUP.		
2)	Direzione dell'esecuzione	25%	
3)	Verifica di conformità	5%	
	Totale	100%	

Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle sopra elencate, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.
Le quote parti del Fondo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie.

Art. 10

(Centrali di committenza)

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per i compiti svolti dal personale della Centrale Unica di Committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti aderenti, è riconosciuto alla centrale unica di committenza un incentivo in misura pari alla percentuale prevista al punto 1 – fase 4) della tabella di cui al precedente art. 9 per quanto concerne i lavori, e in misura pari alla percentuale prevista al punto 1- fase 3) della tabella di cui al medesimo art. 9 relativamente a servizi e forniture. La ripartizione interna della quota di incentivo sarà riservata al regolamento della centrale di committenza.

2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

Articolo 11
(Erogazione delle somme)


1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Responsabile preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.
3. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
4. Le quote dell'incentivo non corrisposte al personale interno, in quanto affidate a personale non dipendente, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.

Articolo 12
(Deductazioni dell'incentivo al personale interessato)

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - a) Incremento di costo complessivo;
 - b) Incremento dei tempi di esecuzione.
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come da seguente tabella:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

5. Nel caso di cui al comma 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare,



amministrativa e contabile, il Responsabile del Settore interessato contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 7 e incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 7, comma 3, lett. b).

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetta a penale per ritardo.

Articolo 13

Liquidazione dell'incentivo

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile del Settore preposto alla struttura competente, nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile del Procedimento in cui vengono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

La liquidazione del fondo avverrà mediante apposito atto redatto dal Responsabile, nel seguente modo:

a) per le fasi propedeutiche all'affidamento e relative all'affidamento medesimo: solo ad avvenuta approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione ex comma 5 dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016);

b) per la fase esecutiva: solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo/di regolare esecuzione o di verifica di conformità).

Nel caso di procedure la cui fase di esecuzione sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.


È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

Nel caso di prestazioni dovute ad interventi non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

Articolo 14

(Collegio di raffreddamento dei conflitti)



1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di intraprendere qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:

- a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
- b) Responsabile del Settore interessato;
- c) Rappresentante della R.S.U.
- d) Rappresentante delle OO.SS Territoriali
- e) Sindaco o suo delegato
- f) Segretario comunale o suo delegato

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.


Articolo 15

(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. Il presente regolamento consta di n. 15 articoli, è stato sottoposto all'esame della delegazione trattante nella seduta del ~~17.01.17~~ e si intende immediatamente sostitutivo delle precedenti disposizioni regolamentari in materia a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, coincidente con la esecutività della delibera di approvazione e la sua pubblicazione sull'Albo on line.

2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli incentivi maturati dal 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016; gli incentivi maturati fino a tale data, se previsti nel quadro economico del progetto o programma di acquisizioni di beni e servizi, continueranno ad essere erogati secondo la disciplina previgente, fatta salva l'applicazione del limite annuo di cui al comma 2 dell'art. 5.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.





COMUNE DI GUARDIAGRELE
PROVINCIA DI CHIETI

**OGGETTO: ACCORDO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016 E S.M.I."**

A seguito di regolare convocazione della delegazione sindacale con nota del Presidente della delegazione di parte pubblica, il giorno diciassette alle ore 16,00, sono presenti presso la sede del Comune di Guardiagrele, per la definizione della modalità e dei criteri per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, ex art. 113, Del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

per la parte pubblica:

D'Aloia Anna Maria (Segretario Comunale)

- Amorosi Antonino
- Brandimarte Rosamaria

Presidente
Componente
Componente

- ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:
- Falzani Walter CSA RAL
- Battistella Francesco FP CISL

- Rappresentanza Sindacale Unitaria nelle persone di :
- Di Crescenzo Franco
- Rocco Primante
- Carusi Daniele
- Scioli Luigi

Premesso che a sensi del citato art.113 "Incentivi per funzioni tecniche"

1. *Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

2. *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di*

quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.


Dato atto che il testo dell'accordo sulle modalità e sui criteri per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche di cui al sopra citato articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere recepito in apposito regolamento comunale;

Visto lo schema di Regolamento già trasmesso a Parte Sindacale per un preventivo esame;

Dopo approfondita discussione si conviene di condividere e sottoscrivere il testo di Regolamento così come proposto e che si allega al presente verbale a costituirne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.


La Delegazione di parte pubblica



La Delegazione di parte sindacale

CISL FP_

CIGL FP



Rappresentanza Sindacale Unitaria

CSA RAL